



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 19-11-2021

PIL DIRIGENTE



RELAZIONE ILLASTRATIVA al Progetto di Legge "Disciplina del negozio a tempo"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente Progetto di Legge "*Disciplina del negozio a tempo*" risponde alla sentita esigenza del Paese di incentivare il commercio ed il turismo nella Repubblica di San Marino, essendo uno strumento finalizzato ad attrarre l'interesse di brand prestigiosi ad aprire temporaneamente un negozio in territorio.

Questo Progetto di Legge regola i c.d. *temporary store*, che hanno modificato i canoni della vendita al dettaglio, poiché proprio in ragione della loro temporaneità, dell'attrattività della sede e della vendita di particolari prodotti, od addirittura di edizioni limitate, catturano l'attenzione di consumatori e turisti.

Il presente testo normativo è stato redatto da questa Segreteria di Stato con il necessario coinvolgimento della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per il Territorio per la predisposizione di strutture dedicate all'iniziativa all'interno del Centro Storico della Capitale.

Nello specifico, il presente Progetto di Legge è così articolato:

all'articolo 1 sono individuati l'oggetto e le finalità, ovvero l'apertura di negozi a tempo per il commercio al dettaglio e l'erogazione di servizi promozionali connessi che possano aumentare il prestigio e l'attrattività dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, al fine di incentivare il commercio ed il turismo. Pertanto i c.d. *temporary store* potranno essere avviati sia nei centri storici, sia all'interno dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, tanto in strutture pubbliche quanto private, e poiché la finalità dell'intervento è quella di aumentare il prestigio e l'attrattività di tali siti strategici, l'obiettivo del presente PdL è quello di attrarre grandi brand o marchi in fase di lancio ed operatori che offrano servizi di alto livello.

La durata del negozio a tempo non può superare i 60 giorni nell'anno, anche non continuativi.

L'art. 2 istituisce un'autorizzazione *ad hoc* per operare mediante un negozio a tempo che può essere richiesta sia da operatori economici sammarinesi che esteri ed è rilasciata dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico. Anche gli operatori economici che svolgono attività diverse dal commercio potranno aprire un negozio a tempo per il commercio al dettaglio o per l'erogazione di servizi promozionali connessi, potendo essere per l'operatore un'occasione favorevole per testare l'avvio di una nuova attività.

Di seguito, all'art. 3, si prevede che il negozio a tempo possa essere avviato in un locale con destinazione d'uso commerciale, pubblico o privato, o in stand, all'interno dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, ovvero in strutture amovibili messe a disposizione dall'Eccellentissima Camera. Gli spazi ed i locali pubblici messi a disposizione per il negozio a tempo saranno dettagliatamente individuati con delibera del Congresso di Stato.

All'art. 4 viene specificato che le sedi del negozio a tempo sono oggetto di locazione di natura meramente transitoria. La durata del contratto di locazione transitoria non può essere superiore a 90 giorni, per garantire un periodo di allestimento e smontaggio del negozio in caso di durata massima del *temporary store*.

I contratti di locazione di natura meramente transitoria dovranno prevedere un "pacchetto completo", ovvero la fornitura, oltre che del locale, di tutti i servizi utili, quali per esempio le utenze, lo smaltimento dei rifiuti ed eventuale cassa collegata al sistema SMAc, al fine di garantire una velocità operativa senza precedenti in Repubblica, che è di certo leva di attrattività.



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la procedure per l'avvio del negozio a tempo presso i Centri storici e i centri commerciali della Repubblica. La norma, per essere attrattiva nei confronti degli operatori, deve prevedere adempimenti per l'apertura del negozio a tempo snelli e veloci, ed è questa l'impostazione che è stata data nel PdL per tutti gli aspetti burocratici ed autorizzativi.

Si evidenzia che per l'avvio di negozi a tempo presso i Centri Storici della Repubblica di San Marino, ASE - CC, prima di concedere l'autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo, deve svolgere una sommaria analisi sul prestigio e/o l'attrattività dell'attività che il richiedente intende svolgere, ed ulteriori valutazioni di opportunità. Tra queste ulteriori valutazioni, ASE - CC dovrà valutare la durata del negozio a tempo anche in relazione alla stagione o al periodo di interesse, motivo per il quale si rende necessario un parere dell'Ufficio del Turismo, dovrà verificare l'ubicazione considerata anche la tipologia merceologica offerta, poiché non si vengano a creare situazioni di concorrenza con le attività commerciali già presenti nel centro storico, dovranno valutare altresì l'estetica degli eventuali stand installati dagli operatori stessi.

All'art. 7 sono indicati gli ulteriori adempimenti degli operatori economici esteri, con particolare riguardo ai distacchi dei dipendenti.

All'art. 8 è previsto che l'operatore economico che svolge attività nel negozio a tempo ha l'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.

L'art. 9 detta le disposizioni fiscali. Gli operatori economici esteri per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo devono provvedere al pagamento di apposita tassa e sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12% calcolata sul valore delle vendite effettuate. La percentuale è stata determinata al fine di non creare una concorrenza sleale in termini di costi con gli operatori economici sammarinesi.

Per gli operatori economici sammarinesi la pratica per l'apertura di un negozio a tempo non comporta costi.

L'art. 10 rimanda alle normative vigenti che disciplinano particolari settori merceologici.

La disposizione transitoria di cui all'art. 11 dispone che le funzioni attribuite all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio vengono svolte dall'Ufficio Attività Economiche fino al termine della sua completa ristrutturazione e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

**Il Segretario di Stato  
Fabio Righi**

Firmato digitalmente da: Fabio Righi  
Organizzazione: PARSM/01  
Data: 19/11/2021 13:37:40